

OSSERVATORIO ASTROFISICO
DI TORINO



Determinazione Direttore n. 68/2023
Prot.n. 803/VII-1.1 del 14 marzo 2023

OGGETTO: **Determina di annullamento a seguito di recesso ordinativo di affidamento incarico per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per lo scarico dei reflui (D.P.R. 59/2013) relativamente agli impianti fognari di alcuni edifici di proprietà dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino (villa Magliola e Museo con Aule didattiche), C.I.G. ZE939D419D - Operatore economico Bertolla Ambiente S.r.l.**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che prevede e disciplina la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF"), ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed, in particolare, gli articoli 40, comma 1, 46, 47, 48, 71 e 74;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "Istituzione dello Istituto Nazionale

di Ricerca Metrologica" ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "Codice della Amministrazione Digitale";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, numero 296, che contiene le "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e del Bilancio Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'Anno 2007)", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 450;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 ("Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l'Anno 2010");

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega "...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che:
- contiene alcune "Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196";
 - disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- CONSIDERATO** che, nel rispetto dei "principi" e dei "criteri direttivi" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "Disposizioni" che hanno "riordinato" in un unico "corpo normativo" la "Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- CONSIDERATO** altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto Legislativo è stato modificato ed integrato da numerose disposizioni di legge:
- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti per il rilancio della economia", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
 - articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;

- articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
- articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, che contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 513;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTO il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;

- VISTO** lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";
- VISTO** il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;
- VISTA** la deliberazione del 23-30 dicembre 2020, numero 96 di designazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha ritenuto di "...designare il Dottore Silvano Fineschi, quale Direttore dell'"Osservatorio Astrofisico di Torino" con effetto dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio";
- VISTO** l'art. 7 del Decreto del Presidente dell'Istituto del 30 dicembre 2020, numero 14, "Nomina dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) dello Statuto", con il quale il Dottore Silvano Fineschi è stato nominato Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino a decorrere dal 1^a gennaio 2021 e per la durata di un triennio;
- VISTA** la Determina N.188/2020 del 30 dicembre 2020 del Direttore Generale di "Conferimento degli incarichi ai Direttori di alcune Strutture di Ricerca" dello Istituto Nazionale di Astrofisica" con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino al Dott. Silvano Fineschi a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 127/2022 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'esercizio finanziario 2023;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (comprensivo del Piano triennale della Performance, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Organizzativo del Lavoro Agile, del Piano di Fabbisogno di Personale e del Piano Triennale della Formazione), approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, numero 33;
- PRESO ATTO** che l'INAF è annoverato nell'*Elenco Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi*

dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) dell'Istituto Nazionale di Statistica, in ultimo in G.U. n.242 del 30 settembre 2020, fra le "Amministrazioni centrali", "Enti e Istituzioni di ricerca";

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione", in particolare l'art. 37, comma 6 e l'art. 38, comma 1 dal cui combinato disposto discende la possibilità di realizzare lavori ed opere pubbliche e affidare forniture di beni e servizi mediante l'impiego di una "Stazione Appaltante Qualificata" o, in particolare di una "Centrale di committenza" ovvero mediante l'adesione ad un "stazione unica appaltante";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, numero 163", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO

in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO

il Decreto Legge del 24 aprile 2017, numero 50, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, numero 96, ed in particolare, l'articolo 1, che ha modificato ed integrato l'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, estendendo, a decorrere dal 1° luglio 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto "split-payment") alle "...cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, e successive modificazioni e integrazioni...";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state approvate alcune "Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state approvate alcune "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*. Approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. ed in particolare che:

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A;

CONSIDERATO

che l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dalla L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) dispone che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie nonché degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300/99, sono obbligate a ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma comunque inferiori alla soglia comunitaria;

VISTA

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»" (Decreto Semplificazioni), come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che ha modificato la Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art.1, comma 2: *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

VISTO

l'art 1, comma 1 della predetta Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevede che, *"al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"*;

- VISTA** l'autorizzazione allo scarico degli impianti fognari delle strutture OATo con caratteristiche di rilascio dei reflui in ambiente con subirrigazione, ed in particolare:
- Impianto villa Magliola e Aule didattiche del Museo, 191/2015 del 19.01.2016
 - Impianto edificio del Museo, 191/2015 del 19.01.2016
- VISTO** il rinnovo dell'autorizzazione richiesto con nota protocollo n.83 del 16.01.2023 ed inviato allo sportello dell'edilizia del Comune di Pino Torinese, relativamente alla prima scadenza;
- VISTO** il rinnovo dell'autorizzazione richiesto con nota protocollo n.1 del 2.01.2023 ed inviato allo sportello dell'edilizia del Comune di Pino Torinese, relativamente alla seconda scadenza quadriennale;
- CONSIDERATO** che con comunicazione a mezzo e-mail (allegata al protocollo n.359 del 6.02.2023) successivamente confermata per le vie brevi l'Ufficio tecnico del Comune di Pino Torinese ha richiesto l'esecuzione della procedura di rinnovo per mezzo del sistema informativo riferito allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (SUAP), dopo l'ottenimento della cd. autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del (D.P.R. 59/2013), da parte della Città Metropolitana;
- VISTA** l'offerta dell'operatore economico BERTOLLA AMBIENTE S.R.L. P.I. e C.F. 09325650019 con sede a Torino in via Matteo Bandello, 17, formalizzata con nota prot.n. 358 del 6.02.2023 ammontante ad euro 1.500,00 + I.V.A. per ogni singolo impianto, ovvero euro 3.000,00 + I.V.A. ed esclusi oneri dovuti agli Enti competenti e bolli che saranno corrisposti dietro relativa documentazione, stimabili in euro 400,00;
- VISTA** la Determinazione Direttore n. 34/2023 Prot.n. 362/VII-1.1 del 6 marzo 2023 di affidamento dell'incarico (ordine n.16-2023) per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per lo scarico dei reflui (D.P.R. 59/2013) relativamente agli impianti fognari di alcuni edifici di proprietà dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino (villa Magliola e Museo con Aule didattiche), C.I.G. ZE939D419D - Operatore economico Bertolla Ambiente S.r.l. per euro 3.000,00 + I.V.A. euro 660,00 = euro 3.660,00 oltre oneri dovuti agli Enti competenti e bolli che saranno corrisposti dietro relativa documentazione stimabili in euro 400,00, per un totale di euro 4.060,00;

PRESO ATTO che da ulteriori approfondimenti condotti con l'Ufficio competente del Comune di Pino Torinese quest'ultimo ha comunicato in data 22.03.2023, prot.n.2776 assunta al protocollo INAF al prot.n. 607 del 22/02/2023, che: *“per entrambe le autorizzazioni allo scarico non recapitanti in pubblica fognatura si applica l'istituto della proroga tacita di cui alla menzionata DGR 13-9588 del 09/06/2003...”*;

CONSIDERATO che pertanto la prestazione in argomento non è necessaria e pertanto è necessario recedere dall'ordinativo indicato considerato che l'incarico non ha avuto effettivo inizio oltre all'esecuzione di sopralluogo;

VISTA la disponibilità dell'operatore economico ad accettare il recesso non richiedendo corresponsione alcuna per le attività preliminari disposte (nostra nota prot.n. 625 del 23.02.2023 e riscontro prot.n. 802 del 14.03.2023);

TUTTO CIO' PREMESSO, DETERMINA

Articolo 1

Di recedere dall'ordinativo in parola n.9/2023 del 14.02.2023, relativamente alle procedure finalizzate all'ottenimento della cd. autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del (D.P.R. 59/2013), da parte della Città Metropolitana emesso a favore dell'operatore economico BERTOLLA AMBIENTE S.R.L. P.I. e C.F. 09325650019 con sede a Torino in via Matteo Bandello, 17 per l'importo di euro 3.000,00 + I.V.A. euro 660,00 = euro 3.660,00 oltre oneri dovuti agli Enti competenti e bolli che saranno corrisposti dietro relativa documentazione stimabili in euro 400,00, per un totale di euro 4.060,00;

Articolo 2

Di dare atto che l'importo di euro 3.660,00 impegnati a beneficio dell'operatore economico BERTOLLA AMBIENTE S.R.L. P.I. e C.F. 09325650019 con sede a Torino in via Matteo Bandello, 17, per l'esecuzione del servizio in parola sull' Ob.Fu. 1.06.01 (Funzionamento), Cap. 1.03.02.99.999.03 - altri servizi di terzi, impegno n. 2581/1-14.02.2023, relativamente al corrente esercizio finanziario 2023, torneranno in disponibilità sul predetto capitolo;

Pino Torinese, 14 marzo 2022

Il Direttore
Dott. Silvano Fineschi